

Civile Sent. Sez. 6 Num. 12799 Anno 2015

Presidente: FINOCCHIARO MARIO

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 19/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 18304-2014 proposto da:

PAON MARIA ~~GRAZIA~~^{GRAZIELLA}, FIORIO PIERANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FACCINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE CHIEFFO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA, Società Cooperativa per azioni, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUÈ BORSI 4, presso lo studio



dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO CASA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP., in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'ERRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLAVIO AMBROSINI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1569/2013 del TRIBUNALE di VERONA dell'11/03/2013, depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato Roberto Faccini, difensore dei ricorrenti, che si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Carlo D'Errico, difensore della controricorrente (Banco Popolare), che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Gianluca Calderare (delega avvocato Scafarelli), difensore della controricorrente (Banca Popolare di Vicenza), che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

§ 1. – Pierangelo Fiorio e Maria Graziella Paon ricorrono, affidandosi a due motivi e con atto notificato tra il 14 ed il 28 luglio 2014, direttamente a questa Corte per la cassazione della sentenza del tribunale di Verona del 4.7.13, l'appello avverso la quale è stato

dichiarato inammissibile dalla corte di appello di Venezia con ordinanza *ex art. 348-bis* cod. proc. civ. depositata e comunicata il 20.5.14, con cui è stata accolta la revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione di un immobile in fondo patrimoniale, proposta dalla Banca Popolare di Vicenza e con intervento della Società Gestione Crediti BP. Resistono con separati controricorsi l'originaria attrice e la succeditrice dell'intervenitrice Banco Popolare Soc. Coop.; e, depositata memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. da parte dei ricorrenti, i difensori delle parti discutono alla pubblica udienza del 19.5.15.

Motivi della decisione

§ 2. – Può ritenersi superflua l'esposizione dei due motivi di ricorso (il primo, per il ritenuto litisconsorzio necessario del coniuge non debitore nell'azione pauliana avente ad oggetto la costituzione in fondo patrimoniale di un bene in comproprietà col debitore; il secondo, per la ritenuta qualificazione di atto a titolo gratuito di quello con cui è costituito un fondo patrimoniale tra coniugi e per la reputata fondatezza dell'azione), della loro illustrazione con la memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., nonché, infine, delle repliche mosse dalle controricorrenti.

§ 3. – Infatti, nella parte in cui il ricorso si rivolge direttamente contro la sentenza di primo grado, esso manca di qualsiasi indicazione - se non della motivazione dell'ordinanza *ex art. 348-ter* cod. proc. civ., quanto meno - di invece indispensabili analitiche indicazioni delle argomentazioni dell'appello: eppure (per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale), nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-*ter*, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-*bis* cod. proc. civ.,

costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-*bis* cod. proc. civ., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (in tale ultimo senso v. pure Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722, ovvero Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936, nonché Cass. 7 maggio 2015, n. 9241).

§ 4. – Ma, nella specie, nel ricorso difettano idonei richiami – se non alla motivazione dell'ordinanza, quanto meno – al preciso contenuto dell'atto di appello e dei motivi di gravame, così risultando impedita la ricostruzione completa ed obiettiva di quel provvedimento e di quanto ancora poteva dirsi *sub iudice* in forza della prima reazione degli odierni ricorrenti: pertanto, non potendo integrarsi – per consolidata giurisprudenza – le lacune dei requisiti di contenuto-forma del ricorso con alcun altro atto successivo, questa Corte non è posta in grado di operare la preliminare, invece indispensabile, verifica di cui sopra sulla base del solo ricorso.

§ 5. – E tanto a prescindere dal fatto che le conclusioni della gravata sentenza su litisconsorzio del coniuge non debitore e su gratuità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale sono conformi alla giurisprudenza di questa Corte: quanto al primo punto, come resa evidente dai più recenti sviluppi (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1242, già richiamata nella sentenza di primo grado; in precedenza, nello stesso senso anche Cass. 18 ottobre 2011, n. 21494) e riguardo alla quale gli argomenti addotti non offrono spunti di rivisitazione ulteriori rispetto a quanto già negli ultimi precedenti di legittimità preso in

considerazione; quanto al secondo, in conformità ad un indirizzo consolidato (tra le ultime: Cass. 31 ottobre 2014, n. 23158, punto 6.5 della motivazione; Cass. 8 agosto 2013, n. 19029; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21492; Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; Cass. 7 luglio 2007, n. 15310; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966; Cass. 23 settembre 2004, n. 19131), che gli argomenti dei ricorrenti non sono idonei a superare.

Né la consapevolezza delle banche dell'estraneità del credito del coniuge alle necessità familiari risulta rilevante in sede di revocatoria, riguardando semmai la fase della successiva e concreta aggressione esecutiva sui beni e comunque dovendo fare i conti anche in questo caso con l'univoca giurisprudenza sull'agevole riconducibilità a quei bisogni anche dei debiti contratti per ragioni professionali dal coniuge.

§ 6. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale – attesa il loro pari interesse in causa – dei ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle controricorrenti.

§ 7. – Infine, va applicato l'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per le impugnazioni: ai sensi del quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza alcuna discrezionalità – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in

favore delle controparti, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., liquidate in € 8.000,00 per Banca Popolare di Vicenza ed in € 8.000,00 per Banco Popolare Soc. Coop., per ognuna di cui € 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 19 maggio 2015.